

Furto - Cassazione Penale: differenza tra furto e appropriazione di cose smarrite

19 Gennaio 2018

ELSA, Francesco dal Maso

La Cassazione è recentemente tornata a occuparsi del reato di furto, pronunciandosi sull'appropriazione di oggetti smarriti che presentino evidenti segni di legittimo possesso altrui.

Il furto e l'appropriazione di cose smarrite

Il **reato di furto** è rubricato all'articolo 624 del codice penale che al primo comma recita, in modo chiaro e risoluto: "Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro".

Sino all'abrogazione intervenuta con Decreto Legislativo del 15 gennaio 2016, n. 7, (in favore della sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8000), la fattispecie di **appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito prevedeva**: "È punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a trecentonove euro: 1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;[...] 3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito. [...]".

La vicenda

Le due fattispecie si sono recentemente 'scontrate' nella sentenza (ud. 25-10-2017) 14-11-2017, n. 51895 della Suprema Corte di Cassazione in merito al **ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino**; nella richiesta si deduceva un presunto **errore di diritto** in merito alla riqualificazione della condotta del reo operata dal tribunale ordinario.

Nel caso in esame **l'imputato**, inizialmente chiamato a rispondere di furto per essersi impossessato di un portafogli contenente del denaro rinvenuto per strada, era stato infatti **assolto dal giudice ordinario** che aveva inquadrato il fatto non ai sensi del reato di furto (ex articolo 624 del codice penale) bensì secondo i tratti delineati dall'articolo 647 del codice penale (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito) come detto poc' anzi, ormai abrogato.

Il Procuratore motivava il suo ricorso sostenendo "che nel **portafogli sottratto** vi erano, oltre alla somma di denaro, anche i documenti personali della persona offesa (patente, carta di credito, codice fiscale), sicché **conservava i segni esteriori di un legittimo possesso altrui**, con conseguente sussistenza del reato di furto".

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, rigettando l'eccezione d'inammissibilità presentata dal legale dell'imputato, **concludeva per la fondatezza del ricorso** rimettendo gli atti alla Corte di Appello di Ancona.

I giudici hanno in tale sede ribadito **il principio** per cui lo smarrimento di cose che "conservino chiari ed

intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui” non implica la cessazione del potere del proprietario e che quindi “colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite”.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta penale, Sentenza 14 novembre 2017, n. 51895)

TAG: *Furto, appropriazione di cose smarrite, penale*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
